

RG n. 11/2021



Tribunale Ordinario di Rimini  
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato d

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, risultando la società di persone di cui era socia cancellata nel 2017 a seguito di chiusura della relativa procedura fallimentare;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

ritenuto che ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo sia rimessa alla successiva disamina del Liquidatore;

invero, avendo l'istante domandato di accedere alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss. l. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale (in tal senso è errata la dicitura "accordo liquidatorio" di cui a pag. 21 della relazione dell'OCC);

rilevato come in questa fase di ammissione non rilevi neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14 terdecies l. n. 3/12;

preso atto che l'istante percepisce pensione INPS dell'importo netto di circa euro 700,00 cui deve aggiungersi la somma di circa euro 2.000,00 all'anno per prestazione di lavoro occasionale;

ritenuto che con l'apertura della presente procedura la cessione del quinto dello stipendio e il pignoramento presso terzi vengano caducati, con conseguente apprensione alla procedura delle relative somme maturate successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermo restando le somme già acquisite dai creditori in data anteriore di cui il Liquidatore dovrà tenere conto nella formazione del passivo;

ritenuto che- con riferimento alla previsione di cui all'art. 14 quinquies co. 2 lett. f)- allo stato non possano essere riconosciute le spese di locazione, trattandosi di uscita che dovrà essere valutata al momento del reperimento di immobile a tal fine adibito; che, in ogni caso, le spese mensili indicate come necessarie sono superiori al reddito percepito dall'istante, con conseguente esclusione dell'intera pensione e dell'introito per prestazioni occasionali dall'attivo a disposizione della massa creditoria;

ritenuto opportuno consentire la permanenza nell'immobile di proprietà sino alla stipula del contratto di vendita, con avvertenza che ogni comportamento ostruzionistico alla liquidazione dell'immobile sarà valutato nel successivo giudizio ex art. 14 terdecies l. n. 3/12;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni promossa \_\_\_\_\_, nata il

#### **NOMINA**

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. BALDACCI GIOVANNI, con studio in Rimini (RN), viale Tripoli n. 171;

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

**AUTORIZZA**

l'utilizzo da parte del debitore e dei propri familiari dell'immobile in cui gli stessi risiedono sino alla stipula del contratto di vendita;

**DISPONE**

Che l'intero reddito percepito dalla debitrice sia messo a disposizione della stessa ai sensi dell'art. 14 quinquies co.2 lett. f)

**DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 12.8.2021

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Rossi Silvia